CONTRIBUTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O PER INABILITÀ TEMPORANEE O PERMANENTI BANDO ANNUALITÀ 2018

Art. 1 – PREMESSE

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, concede un contributo a favore dei seguenti soggetti:

1) titolari di pensione, erogata dall'Ente, che si trovino in condizione di non autosufficienza e siano ospitati presso case di riposo pubbliche e private per anziani, cronici o lungodegenti, ovvero che siano colpiti da inabilità temporanee o permanenti e che necessitino di assistenza domiciliare;

2) iscritti attivi in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, il cui coniuge o il cui familiare di primo grado, fiscalmente a carico, si trovi in condizione di non autosufficienza e sia ospitato presso strutture di riabilitazione e assistenza, ovvero che sia colpito da inabilità temporanee o permanenti e che necessiti di assistenza domiciliare.

Il beneficio assistenziale è costituito da un contributo sulla spesa sostenuta per la retta annuale della casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungodegenti, per la parte non soggetta a rimborso da parte di altri enti assistenziali o assicurativi pubblici o privati, ovvero sulla spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare non inferiore a due mesi, sino alla concorrenza massima degli importi mensili previsti in relazione all'entità del reddito complessivo dichiarato, nell'ultimo anno fiscalmente disponibile, dai componenti il nucleo familiare del beneficiario.
I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziate.

Art. 2 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all'art. 1 dovranno presentare apposita domanda che dovrà essere consegnata a mano o inviata presso gli Uffici dell'Ente siti a Roma (00161) in via Andrea Cesalpino n. 1, a mezzo lettera raccomandata, ovvero tramite posta certificata all'indirizzo mail welfare@pec.enpap.it. Per la spedizione farà fede il timbro postale o la data di invio della posta certificata.
Le domande, che potranno essere prodotte utilizzando i moduli messi a disposizione sul sito dell'Ente, dovranno contenere la richiesta del contributo e la documentazione prescritta.
L'Ente valuterà l'idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a richiedere eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte nei termini indicati.
Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione contenuti nel successivo art. 6.

Sulla base delle determinazioni assunte l'Ente adotterà il provvedimento di liquidazione o diniego delle prestazioni.
Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro 60 giorni dalla sua ricezione, proporre ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione.

Art. 3 – INFORMAZIONI

Per ogni informazione relativa al presente bando è possibile consultare il sito www.enpap.it oppure rivolgersi a ENPAP - Servizio Welfare, via Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma, Numero Verde 800410444, email: welfare@enpap.it PEC: welfare@pec.enpap.it.

Art. 4 – REQUISITI

Possono presentare apposita domanda:
1) *il titolare di pensione* erogata dall'Ente, in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti, *che sia non autosufficiente*, che abbia ottenuto di dimorare permanentemente in casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungodegenti, per la parte non soggetta a rimborso da parte di altri enti assistenziali pubblici o privati, ovvero che a causa di inabilità temporanee o permanenti, necessiti di un'assistenza domiciliare non inferiore a due mesi;

2) *l'iscritto attivo* in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti, *il cui coniuge, o persona a cui è unito civilmente, ovvero il familiare entro il primo grado*[1]*, fiscalmente a carico, sia non autosufficiente*, abbia ottenuto di dimorare permanentemente in casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungodegenti, per la parte non soggetta a rimborso da parte di altri enti assistenziali pubblici o privati, ovvero, a causa di inabilità temporanee o permanenti, necessiti di un'assistenza domiciliare non inferiore a due mesi.

Art. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda relativa al contributo concesso ai soggetti di cui all'art. 4, dovrà essere presentata **entro il 31/12/2019.** L'Ente procederà con l'erogazione del contributo mediante la predisposizione di una graduatoria definita in base ai criteri di cui al successivo art. 6.

Fermo restando i termini e i requisiti previsti dal Bando, nel caso in cui la condizione di non autosufficienza impedisca ai pensionati di presentare tale istanza, la compilazione e la trasmissione del relativo modulo di domanda potranno avvenire a cura dei familiari del pensionato ovvero di terze persone che ne abbiano la tutela.
Nel suddetto modulo è contenuta apposita sezione da utilizzare nell'eventualità in cui la domanda venga presentata, per conto del pensionato, tramite soggetti diversi aventi titolo ad agire in nome dell'interessato.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a sei mesi;
b) dichiarazione attestante che il familiare per il quale viene richiesto il contributo, è a carico dell'iscritto[2]
c) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, redatto presso un Centro di assistenza fiscale, riferito all'ultimo anno fiscale disponibile;

[1] Si intendono familiari con vincolo di I grado: genitori e figli.
[2] Solo nel caso in cui la domanda sia presentata dall'iscritto attivo.

d) dichiarazione di responsabilità del richiedente dalla quale risulti che la retta è a completo carico dello stesso e che la stessa non è in parte o integralmente rimborsata da altri enti assistenziali o assicurativi, pubblici o privati;
e) certificazione medica idonea a comprovare il grado di non autosufficienza e/o la percentuale di invalidità, ovvero certificato sanitario attestante i motivi per i quali si rendono necessarie le prestazioni di assistenza con indicazione della durata dell'assistenza domiciliare o del ricovero;
f) documentazione comprovante la spesa sostenuta e la durata delle prestazioni.

Le dichiarazioni di cui ai punti a) b) e d) potranno essere fornite mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all'art. 46 del DPR n. 445/2000.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute.

Art. 6 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il Consiglio di amministrazione ha determinato gli importi massimi dei contributi erogabili in relazione all'entità del reddito complessivo risultante dal modello ISEE del nucleo familiare dei richiedenti.
Detti importi, ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento delle forme di assistenza, risultano così frazionati:

Rapporto Classi di reddito/Contributi annuo	
Classi di reddito	Contributo annuo
Fino a € 5.000,00	€ 12.000,00
Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00	€ 11.000,00
Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00	€ 10.000,00
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 12.500,00	€ 9.000,00
Oltre € 12.500,00 - Fino a € 15.000,00	€ 8.000,00
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 17.500,00	€ 7.000,00
Oltre € 17.500,00 - Fino a € 20.000,00	€ 6.000,00
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 22.500,00	€ 5.000,00
Oltre € 22.500,00 - Fino a € 25.000,00	€ 4.000,00
Oltre € 25.000,00	€ 3.000,00

La formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e parametri adottati dal Consiglio di amministrazione:

a) entità del reddito imponibile dichiarato, nell'ultimo anno fiscalmente disponibile, dai componenti il nucleo familiare del richiedente, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto Valore ISEE/Punteggio	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a € 5.000,00	10 punti
Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00	9 punti
Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00	8 punti
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 12.500,00	7 punti
Oltre € 12.500,00 - Fino a € 15.000,00	6 punti
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 17.500,00	5 punti
Oltre € 17.500,00 - Fino a € 20.000,00	4 punti
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 22.500,00	3 punti
Oltre € 22.500,00 - Fino a € 25.000,00	2 punti
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 30.000,00	1 punto

b) grado di non autosufficienza:

Rapporto Grado di non autosufficienza/Punteggio	
Grado di non autosufficienza	Punteggio attribuito
dal 66% al 79%	5 punti
Oltre il 79% - Fino al 99%	7 punti
100%	10 punti

c) tipologia del rapporto di parentela o coniugio:

Rapporto parentela/Punteggio	
Grado di parentela	Punteggio attribuito
Assenza vincolo di parentela (Pensionato)	1 punti
Coniuge o persona unita civilmente Familiari entro il 1°grado	5 punti

d) requisito relativo al costo complessivo sostenuto dal richiedente per le spese di assistenza:

Rapporto Costo Complessivo/Punteggio	
Euro	Punteggio attribuito
Da 0 a € 5.000,00	1 punto
Da 5.001,00 a € 15.000,00	2 punti
Oltre 15.000,00	3 punti

*** * ***

Roma, aprile 2019

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
Felice Damiano Torricelli